

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.348

del 05.08.2004

O G G E T T O

Revoca deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 15.1.2004. Rideterminazione quale proventi contravvenzionali previste dall'art.208 del Codice della Strada.

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: Sig. Minervini Tommaso - Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl. Dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art.208 del Codice della Strada disciplina in dettaglio la destinazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada;

Che in particolare, il 4° comma del predetto art.208 del Nuovo Codice della Strada, come successivamente modificato dall'art.53, punto 20, della legge finanziaria per il 2001, impone ai Comuni di determinare annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, nell'ambito del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative ad essi spettanti, le quote da destinare alle seguenti finalità:

- a) per studi, ricerche, propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- b) per la redazione dei piani urbani del traffico di cui all'art.36 del Codice della strada;
- c) per finalità di educazione stradale;
- d) per l'assistenza e la previdenza del personale della Polizia Municipale;
- e) per il miglioramento della circolazione stradale;
- f) per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- g) per fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza;
- h) per realizzazione di interventi in favore della mobilità ciclistica;
- i) ed infine, in misura non inferiore al 10%, della quota predetta, per la sicurezza stradale ed in particolare a tutela degli utenti deboli;

Che con sentenza n.426 del 17.10.2000 la Corte Costituzionale ha sancito che i Comuni possono destinare parte dei proventi per la Previdenza ed Assistenza del personale della Polizia Municipale;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 15.1.2004 venivano determinate le quote e la relativa destinazione dei proventi nell'ambito del 50% senza aver previsto la quota destinata alla Previdenza ed Assistenza per il personale della Polizia Municipale;

Che con la stessa delibera di Giunta la quota del 50% destinata ai Comuni non veniva inizialmente intesa come somma iniziale da ripartire e cioè al 100%;

Visto che è intendimento dell'Amministrazione comunale dare applicazione a quanto sopra detto, individuando per quote la specifica destinazione delle somme che saranno incamerate dal Comune a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, sulla base di quanto previsto nel bilancio preventivo 2004 al competente capitolo di entrata;

Acquisiti nel merito i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio e dal Direttore di Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del T.U. 18.8.2000 n.267;

Visto il Decreto L.vo 30.4.1992, n.285 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.to l.vo 18.8.2000 n.267;

Visto il vigente statuto comunale;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1) Revocare alla luce di quanto sopra detto la deliberazione della giunta comunale n.12 assunta in data 15.1.2004.
- 2) Rideterminare per quanto espresso in narrativa le quote e la relativa destinazione dei proventi, nell'ambito della quota pari al 50% degli introiti complessivi derivanti da sanzioni amministrative al Codice della Strada con vigenza dall'1.1.2005.
 - a) per la redazione dei piani urbani del traffico di cui all'art.36 1%
 - b) per finalità di educazione stradale 4%
 - c) per l'assistenza e previdenza del personale 20%
 - d) per il miglioramento della circolazione stradale 27%
 - e) per il miglioramento e potenziamento della segnaletica 5%

- f) per fornitura di mezzi tecnici per i servizi della P.M. 33%
- g) per la sicurezza a tutela degli utenti deboli 10%
- 3) Inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, all'Ufficio Ragioneria ed al Comando di Polizia Municipale, per quanto di rispettiva competenza.
- 4) Incaricare il Comando di Polizia Municipale di comunicare al Ministero dei lavori pubblici le determinazioni assunte con il presente provvedimento secondo quanto stabilito dal citato art.208 4° comma del D.L.vo 285/92.
- 5) Nominare responsabile del procedimento il Ten.ZAZA Vincenzo, ai sensi dell'art.7 della legge 11.2.94 n.109, come richiamata in vigore dal D.L.vo 3.4.1995 n.101, convertito con modificazioni dell'art. 4 bis della legge 2.6.95 n.216.